

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2012

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva *Aureobasidium pullulans*

[notificata con il numero C(2012) 5709]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/480/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2008 l'Austria ha ricevuto una domanda dalla società bio-ferm GmbH riguardante l'inclusione della sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/953/CE della Commissione ⁽³⁾ ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (3) La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per poterlo esaminare in dettaglio e consentire agli Stati membri di autorizzare in via provvisoria, per periodi

massimi di 3 anni, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

- (4) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità con l'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 16 dicembre 2009 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione.
- (5) In seguito alla presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. L'esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.
- (6) Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, in modo che l'esame del fascicolo possa essere proseguito. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un'eventuale approvazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 della sostanza attiva *Aureobasidium pullulans* si concluderà entro ventiquattro mesi.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 62.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti *Aureobasidium pullulans* per un periodo che si conclude il 31 agosto 2014.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 agosto 2014.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione
